

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL SUSTAINABLE ART PRIZE 2026

TRA

L'Università degli Studi di Verona codice fiscale 93009870234, con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, di seguito indicata come "UNIVR", rappresentata dalla Rettrice prof.ssa Chiara Leardini, domiciliata per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

E

L'Università degli Studi di Padova codice fiscale n. 80006480281, con sede in Padova, in Via VIII Febbraio 1848, n. 2 – 35122 Padova, di seguito indicata come "UNIPD", rappresentata dalla Rettrice prof.ssa Daniela Mapelli, domiciliata per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

L'Università Ca' Foscari Venezia codice fiscale 80007720271, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3246, di seguito indicata come "Ca' Foscari", rappresentata dalla Rettrice prof.ssa Tiziana Lippiello, domiciliata per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

congiuntamente indicati come le "Parti" o le "Università" e singolarmente anche come la "Parte" o "l'Università"

CONSIDERATO CHE

L'Università degli Studi di Verona, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto di Ateneo: *"Promuove una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale"*;

L'Università degli Studi di Verona, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di Ateneo: promuove, *"anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati ... la collaborazione con Università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati"*, *"la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico"*, *"la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca"*, anche tutelando e incoraggiando lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creatività individuali, in particolare dei giovani;

L'Università degli Studi di Verona da tempo favorisce forme di collaborazione tra le Università operanti nella circoscrizione territoriale della Regione Veneto e appartenenti alla RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, per quanto riguarda l'organizzazione di attività formative e divulgative incentrate sui temi dello sviluppo sostenibile;

Le Università (come sopra definite) hanno stipulato in data 20 ottobre 2022 la convenzione finalizzata alla collaborazione nell'ambito del *Sustainable Art Prize*, iniziativa avviata nel 2017 dall'Università Ca' Foscari Venezia in partnership con Veronafiore S.p.A., e successivamente aperta alla collaborazione degli Atenei veneti che ha l'obiettivo di premiare una o un artista o un collettivo che, attraverso il linguaggio artistico si faccia strumento attivo di diffusione delle tematiche legate alle grandi sfide globali dello sviluppo sostenibile, creando contestualmente un percorso di coinvolgimento e sensibilizzazione per studentesse e studenti e la comunità in generale;

Le Università (come sopra definite) hanno rinnovato gli anni successivi, in data 11 ottobre 2023, 03 ottobre 2024 e l'01 agosto 2025, la Convenzione finalizzata alla collaborazione nell'ambito del *"Sustainable Art Prize"*, riproponendo l'iniziativa nei medesimi termini;

Le Università (come sopra definite) hanno inoltre formalizzato, in data 20 giugno 2024, il proprio impegno alla collaborazione costituendo la sottorete RUS Veneto con l'obiettivo di promuovere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità e di creare spazi di intervento comuni a livello regionale;

Le Università (come sopra definite) ritengono di reciproco interesse proseguire per l'edizione 2026 la collaborazione nella definizione della vincitrice o del vincitore del "*Sustainable Art Prize*", nell'organizzazione delle attività dedicate a studentesse e studenti degli Atenei nell'ambito del Premio, la mobilità studentesca nelle rispettive sedi universitarie per la partecipazione agli incontri organizzati di comune accordo tra Atenei;

Le Università (come sopra definite) ritengono altresì di comune interesse la collaborazione nel campo dell'organizzazione e gestione di eventi culturali, mediante l'eventuale organizzazione congiunta di una mostra/esposizione/performance, di incontri tematici, dibattiti, seminari rivolti sia alla componente studentesca che alla cittadinanza, nell'ambito del progetto vincitore del Premio. Tale attività potrà prevedere anche la reciproca messa a disposizione di spazi culturali ed espositivi nonché la condivisione sinergica di personale e risorse da concordare preventivamente;

Le Università (come sopra definite) ritengono altresì di comune interesse la collaborazione in ambito editoriale, attraverso azioni comuni per la realizzazione di una pubblicazione congiunta;

Le Università (come sopra definite) intendono regolare la reciproca collaborazione attraverso la presente Convenzione quadro, rinviando a successivi Accordi attuativi per la regolazione delle singole iniziative formative, culturali e di ricerca in cui saranno individuati gli strumenti e le risorse necessarie alla realizzazione delle attività;

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti

Le premesse e l'individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Le Università si propongono di conseguire un collegamento tra le realtà, attuando una collaborazione nell'ambito del *Sustainable Art Prize*, nella realizzazione del progetto vincitore e nella promozione e divulgazione delle tematiche di sostenibilità.

Art. 3 – Impegni delle parti

1. Nell'ambito della convenzione in oggetto l'Università degli Studi di Verona si impegna a:
 - a) stipulare un accordo con Veronafiore S.p.A finalizzato alla collaborazione nell'ambito della manifestazione ArtVerona - Fiera di Arte Moderna e Contemporanea per la realizzazione del *Sustainable Art Prize*;
 - b) riconoscere il contributo di € 5.000 all'artista vincitrice o vincitore del Premio secondo gli impegni definiti nell'accordo con Veronafiore S.p.A.;
 - c) ricoprire il ruolo di struttura di coordinamento nella realizzazione del progetto vincitore del Premio;
 - d) selezionare presso il proprio Ateneo 10 studenti/esse secondo propri criteri, con l'obiettivo di coinvolgerli nelle diverse fasi della realizzazione del progetto artistico vincitore del premio, compresa la partecipazione a seminari tematici di approfondimento e alla realizzazione di contenuti a supporto della comunicazione del progetto stesso;
 - e) coprire le spese sostenute da studentesse e studenti del proprio Ateneo per raggiungere le sedi universitarie presso le altre Università;
 - f) organizzare presso il proprio Ateneo almeno un incontro tematico collegato al progetto vincitore, individuando e coinvolgendo docenti, ricercatrici e ricercatori, esperte ed esperti delle materie trattate, mettendo a disposizione una sede della propria Università. Le spese saranno a carico dell'Ateneo;

- g) gestire l'organizzazione dell'installazione, mostra o performance vincitrice, concedendo, a titolo gratuito, appositi spazi all'interno dell'Università degli Studi di Verona;
- h) organizzare il vernissage della mostra/installazione all'Università degli Studi di Verona;
- i) valutare la realizzazione e la relativa copertura economico-finanziaria di attività collaterali e materiali di comunicazione e divulgazione che vengano ritenuti utili per gli aspetti formativi del progetto e in generale per la veicolazione dei principi di sostenibilità e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

2. Nell'ambito della Convenzione in oggetto l'Università degli Studi di Padova e l'Università Cà Foscari Venezia si impegnano a:

- a) partecipare alla giuria del *Sustainable Art Prize* con il/la referente di ciascun Ateneo facenti parte del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 4;
- b) selezionare presso il proprio Ateneo 10 studenti/esse secondo criteri individuati da ciascuna Università, con l'obiettivo di coinvolgerli nelle diverse fasi della realizzazione del progetto artistico vincitore del premio, compresa la partecipazione a seminari tematici di approfondimento e alla realizzazione di contenuti a supporto della comunicazione del progetto stesso;
- c) coprire le spese sostenute dalle studentesse e studenti selezionati del proprio Ateneo per raggiungere le sedi universitarie presso le altre Università;
- d) organizzare presso il proprio Ateneo almeno un incontro tematico collegato al progetto vincitore, individuando e coinvolgendo docenti, ricercatrici e ricercatori, esperte ed esperti delle materie trattate, mettendo a disposizione una sede della propria Università. Le spese saranno a carico dell'Ateneo organizzatore dell'incontro.

Potranno inoltre valutare in autonomia, con modalità da valutare tra le parti, di esporre/realizzare l'opera realizzata dall'artista vincitore/ricer, presso una propria sede universitaria, sostenendo i costi di trasporto, allestimento, disallestimento.

La realizzazione delle attività di cui sopra verrà, ove necessario, regolamentata di volta in volta tra le parti tramite la stipula di Accordi attuativi che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle parti, incluse le coperture assicurative e le disposizioni sulla sicurezza ove necessarie.

Art. 4 – Comitato di coordinamento

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione le Parti convengono di costituire un Comitato di coordinamento col compito di monitorare, valutare, promuovere e coordinare le iniziative di comune interesse all'interno della collaborazione.

Il comitato di coordinamento è composto dalle/dai referenti RUS di ciascun Ateneo:

- Università degli Studi di Verona: prof. Nicola Frison, delegato RUS;
- Ca' Foscari: prof.ssa Elena Semenzin, delegata RUS e coordinatrice del Tavolo Tecnico "Comunità studentesca";
- Università degli Studi di Padova: prof. Mauro Varotto, Delegato della Rettrice ai Musei e Collezioni, su indicazione della prof.ssa Francesca da Porto, Delegata RUS dell'Università di Padova e parte del comitato di coordinamento RUS.

Il Comitato di coordinamento delibererà con voto unanime e sarà supportato nelle funzioni amministrative dalle strutture delle rispettive Università individuate in autonomia da ciascun/a referente. La Segreteria RUS dell'Università degli Studi di Verona è individuata quale struttura di coordinamento del progetto e di segreteria del comitato.

Art. 5 – Riservatezza

Si definiscono **Informazioni Riservate**: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate da una Università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") alle altre Università (di seguito, ciascuna, "Parti Riceventi") nell'ambito

delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alle Parti riceventi.

I/le componenti del Comitato di coordinamento indicati nel precedente articolo 4 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti Riceventi si impegnano a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. Le Parti Riceventi si impegnano in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalle Parti Riceventi per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alle Parti Riceventi.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alle Parti riceventi prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalle Parti riceventi o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché le Parti riceventi ne diano notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalle Parti Riceventi per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" le Parti Riceventi:

- utilizzeranno le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzeranno le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non potranno riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituiranno, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggeranno, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni riservate" o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, le Parti Riceventi conserveranno tale documentazione e tali riproduzioni e provvederanno a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzione sono state eseguite.

Le Parti Riceventi si impegnano a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

Art. 6 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale

in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione delle altre parti solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui tutte le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

Un'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta delle altre Università, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

Art. 7 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 8 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni delle controparti coinvolte nell'attività convenzionale.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività delle Parti.

Art. 9 – Oneri finanziari

L'attuazione della presente Convenzione non comporta trasferimenti in denaro fra le Parti.

Ogni Università si farà carico degli oneri finanziari derivanti dalle attività che dovrà realizzare ai sensi della presente Convenzione.

Art. 10 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Verona.

Per quanto di competenza dell'Università, l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate – Ufficio di Verona 2 n. 92266/2005 del 13 gennaio 2006.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento"), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito della presente convenzione ("Accordo"), verranno trattati per l'esecuzione

di tutte le operazioni e le attività connesse all'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico").

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai/alle predetti/e referenti e collaboratori/rici.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Università degli Studi di Verona può essere ottenuto scrivendo all'indirizzo email privacy@ateneo.univr.it; l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Università Cà Foscari Venezia è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: <https://www.unive.it/pag/34666/>; l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Università degli Studi di Padova è disponibile sul relativo sito internet alla pagina <https://www.unipd.it/privacy>.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando: per l'Università degli Studi di Verona, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email dpo@ateneo.univr.it) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it); per l'Università Ca' Foscari Venezia, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email dpo@unive.it o al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it); per l'Università degli Studi di Padova, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email privacy@unipd.it).

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Riguardo le attività di trattamento dei dati personali effettuate in attuazione del presente Accordo, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma la possibilità di regolare determinate attività di trattamento di dati personali in specifici accordi attuativi aventi ad oggetto, tra l'altro, la qualificazione dei ruoli *privacy* delle Parti.

Art. 12 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione si perfezionerà con la sottoscrizione di tutte le parti e avrà efficacia, producendo effetti giuridici tra le parti, dal giorno del perfezionamento e fino al 31/12/2027.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Art. 14 - Codici Etico e di Comportamento delle Università

Le Università dichiarano di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", nonché a osservare reciprocamente i rispettivi Codici Etici e di Comportamento così individuati:

- "Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Verona" emanato con Decreto Rettorale n. 4703 del 26 maggio 2021- entrato in vigore il 27 maggio 2021 (pubblicato all'indirizzo <https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati999554.pdf>) e "Codice Etico" emanato con Decreto Rettorale rep. n. 145 del 10 gennaio 2018 - entrato in vigore il 13 gennaio 2018 (pubblicato all'indirizzo: <https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati159493.pdf>);
- "Codice etico e di comportamento" dell'Università Ca' Foscari Venezia, emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29 giugno 2023 (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/web/it/18008/codice-etico-e-di-comportamento>)
- "Codice etico" dell'Università di Padova, approvato all'unanimità dal Senato Accademico il 13 maggio 2009 (pubblicato all'indirizzo <https://www.unipd.it/codici-condotta-disciplina>)

Art. 15 - Negoziazione specifica

Le Parti si danno atto e riconoscono la non applicabilità alla presente Convenzione dell'art. 1341, comma 2, del c.c. essendo stata la stessa e le sue singole clausole frutto di specifiche negoziazioni tra le Parti stesse.

Per l'Università degli Studi di Verona

La Rettrice prof. Chiara Leardini

Per l'Università Ca' Foscari Venezia

La Rettrice prof.ssa Tiziana Lippiello

Firmato digitalmente da: Tiziana Lippiello
Organizzazione: UNIVERSITA' CA' FOSCARI
VENEZIA/00816350276
Data: 24/09/2026 16:55:14

Per l'Università degli Studi di Padova

La Rettrice prof.ssa Daniela Mapelli

Firmato digitalmente da: Daniela Mapelli
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 07/10/2026 10:36:08